

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI POLESINE ZIBELLO, ROCCABIANCA  
E SAN SECONDO PARMENSE E L'UNIONE BASSA OVEST PARMENSE  
PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DA PARTE DEI COMUNI  
ADERENTI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ICT – AGENDA DIGITALE**

**TRA**

1) il Comune di Polesine Zibello (C.F. 02781180340), rappresentato dal Sindaco Massimo Spigaroli, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via G. Matteotti, 10, a Polesine Zibello, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 26 in data 17/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

2) il Comune di Roccabianca (C.F. 00427670344), rappresentato dal Sindaco Alessandro Gattara, domiciliato per la carica presso la sede municipale in viale Rimembranze, 3 a Roccabianca, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 20 in data 17/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

3) il Comune di San Secondo Parmense (C.F. 82001930385), rappresentato dal Sindaco Giulia Zucchi, domiciliata per la carica presso la sede municipale in Piazza Mazzini, 10 a San Secondo Parmense, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 in data 17/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**E**

l'Unione dei Comuni Bassa Ovest Parmense (C.F. XXXXXXXXX) rappresentata dal Presidente XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente a San Secondo Parmense in Piazza Mazzini, 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XXXXXXXXX, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e San Secondo Parmense, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata Bassa Ovest Parmense;
- con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo statuto è entrato in vigore il 06/05/2023;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti in data 10/05/2023;
- tutti i Comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER – Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";
- gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto: la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la società Lepida S.c.p.A., i SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio;
- i comuni aderenti all'Unione intendono trasferire integralmente la gestione dei sistemi informatici, le tecnologie dell'informazione, e l'ufficio per la transizione al digitale all'Unione Bassa Ovest Parmense, escludendo il permanere di funzioni residue in capo ai singoli comuni, dando atto altresì che per la medesima funzione non vi è adesione ad altra forma associativa;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Bassa Ovest Parmense, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti del coordinamento e della gestione della funzione ICT – AGENDA DIGITALE.
2. I Sistemi Informativi dell'Unione coordinano e gestiscono l'ICT dell'Unione e dei Comuni ed esercitano il ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale. In particolare coordinano la progettazione, la realizzazione e l'implementazione dei progetti ICT, di architettura, applicativi o riguardanti le reti. Coordinano i processi di unificazione

degli applicativi a livello di Unione e la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni sui temi dell'ICT. Assicurano il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione e dei Comuni con la gestione dei sistemi di competenza, delle funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei Comuni. Gestiscono e sviluppano le reti, implementano progetti per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili. Supportano l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze. Progettano, coordinano e gestiscono le azioni tecnico-informatiche per il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni. Implementano, rendono fruibili e mantengono aggiornate le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente. Gestiscono il portale web dell'Unione al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa.

3. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

- a) Gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
- b) Unificazione degli applicativi;
- c) Unificazione dei sistemi di videosorveglianza;
- d) Gestione piattaforma unitaria SIT.

4. È costituita in capo all'Unione la struttura organizzativa associata ICT-Agenda digitale e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

5. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata ICT, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.

6. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 3.

7. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

8. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

9. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

## **ART. 2**

### **MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 01/01/2025.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

9. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

10. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione, i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione.

### **ART. 3**

#### **DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1. Sono fatti salvi i rapporti di ciascun ente con il proprio Organo di Revisione per le particolari caratteristiche di nomina e di funzioni svolte dal medesimo.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della gestione associata ICT dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

#### **ART. 4**

##### **DIREZIONE TECNICA E COORDINAMENTO**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile, che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

2. Per la migliore organizzazione delle attività, è istituito un Gruppo tecnico, coordinato dal Responsabile di cui al comma precedente e composto da un Referente per ognuno dei Comuni aderenti, con una funzione di supporto all'Unione nella pianificazione dei programmi di intervento comunali legati all'informatica, nel monitoraggio degli interventi, nella programmazione delle attività, nel coordinamento delle strutture e nel reperimento di dati, materiali e informazioni necessari all'espletamento della funzione.

## **ART. 5**

### **COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione, assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, a cui sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

## **ART. 6**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti. Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie, con le risorse trasferite dai Comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti. Eventuali contributi concessi all'Unione dalla Regione o altri Enti a titolo di incentivazione della presente gestione verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che vi partecipano.
2. I costi per la gestione della funzione ICT sono ripartiti come segue:
  - a. I costi generali e indivisibili sono ripartiti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

b. I costi sostenuti per le diverse sedi comunali sono ripartiti sulla base delle spese effettive, al netto di specifici finanziamenti da altri Enti ricevuti dall'Unione.

Fanno parte delle spese indivisibili di cui alla precedente lettera a):

- personale ed altri costi di funzionamento del SIA;
- investimenti indivisibili e relativi ammortamenti;
- costi di licenza, di supporto e canoni di manutenzione a piattaforme applicative per il funzionamento dell'Unione.

Fanno parte delle spese divisibili di cui alla precedente lettera b):

- costi di personale del Servizio in assistenza a presidio delle sedi dei Comuni associati;
- costi di consumo (telecomunicazioni, collegamenti a sedi decentrate dei singoli comuni, ecc...);
- costi di licenza, di supporto e i canoni di manutenzione a piattaforme applicative utilizzate dai singoli comuni;
- costi di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune.

3. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

4. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

## **ART. 7**

### **DENOMINAZIONE E SEDE**

1. La sede della struttura organizzativa ICT dell'Unione è stabilita a Roccabianca.

2. Eventuali altre sedi e presidi sono definiti dalla Giunta dell'Unione, in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.



3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

## **ART. 8**

### **BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

## **ART. 9**

### **DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dall'art. 7, comma 4, dello Statuto, da assumersi entro il mese di settembre di ogni anno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di

beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della convenzione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della convenzione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 10**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. L'Unione effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità / Contitolarità.

3. Il personale del SIA agisce inoltre con le funzioni di Amministratore di sistema. I singoli amministratori, vengono designati dall'Unione e dai Comuni "amministratori di sistema", ai sensi del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

## **ART. 11**

### **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

## **ART. 12**

### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

## **ART. 13**

### **SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**II PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA OVEST PARMENSE**

\_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO**

\_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCABIANCA**

\_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE**

\_\_\_\_\_